Anno 1873. Roma - Martedì, 20 Maggio Num. 139.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA .... L. 11 21 40
Per tutto il Regno .... » 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA .... L. 9 17 32
Per tutto il Regno .... » 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Relazione a S. M. *dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno, in udienza del 4 aprile 1873, sul R. decreto che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione del Registro di popolazione in ciascun comune.*

Sire,

La legge del 20 giugno scorso, nell'atto che ordinava la rinnovazione del censimento generale, disponeva che in ogni comune dovesse tenersi un registro della popolazione; dove non esistesse, s'avesse da istituirlo, e dove fosse imperfetto, correggerlo e tenerlo al corrente delle variazioni giornaliere. Il regolamento che in oggi, di concerto col Ministro per lo Interno, ho l'onore di proporre alla firma della M. V. è inteso precisamente a sistemare codesto servizio secondo norme comuni.

Il registro di popolazione non era cosa nuova in Italia, neppure sotto i cessati governi. Non poche città, massime nell'Italia superiore, possedevano uffici anagrafici, comunque variamente foggiati, e forse più subordinati alle viste dell'autorità politica che agli interessi dell'amministrazione ordinaria. E poco dopo la costituzione del nuovo Regno, eseguitasi e condotta a termine la numerazione degli abitanti, il Governo di V. M. non mancò di ordinare l'impianto del registro in tutti i comuni; e quelli tra essi che ottemperarono alle date disposizioni possono felicitarsi fin d'ora di possedere in siffatta istituzione la migliore garanzia dell'assetto regolare d'ogni pubblico servizio.

Se non che il regolamento del 1864 non aveva a proprio sostegno la virtù coattiva d'una legge speciale; onde, essendosi potuto revocare in dubbio se le sanzioni portate dalla legge comunale e provinciale fossero applicabili a quel decreto, il registro venne a mancare, pur troppo, presso molte comunità.

Ora però che la legge sopra citata contiene l'ingiunzione esplicita, di attuare il registro di popolazione e fornisce i mezzi di condurlo contro i restii; ora che le schede del censimento offrono il materiale occorrente per un primo impianto, e gli atti autentici dello stato civile, in un colle note del registro provvisorio pei cambiamenti di abitazione e di residenza, prescritto dal R. decreto 28 gennaio 1872, forniscono gli elementi per le correzioni da introdursi, non sarebbe lecito indugiare più lungamente ad aprire in ogni comune l'albo dei cittadini.

L'utilità del registro di popolazione non ha d'uopo di essere dimostrata. Come ogni azienda sociale ha cura di tenere in evidenza l'elenco dei soci, e rigere l'inventario patrimoniale e dimostrare con rigorosa contabilità il movimento delle operazioni ed il bilancio annuale, similmente il Governo e le amministrazioni locali hanno obbligo di conoscere, coi mezzi più sicuri e solleciti, il numero degli abitanti e le loro caratteristiche personali di sesso, età, stato civile, relazioni di parentela o convivenza coi rispettivi capi di famiglia, ecc. e di tenersi al giorno delle mutazioni che avvengono di abitazione o di residenza, composizione e scomposizione di famiglie, nascite, matrimoni, morti, immigrazioni, emigrazioni. Oggigiorno in difetto di una tale istituzione presso la maggior parte dei comuni, sono costrette le varie amministrazioni civili e militari a formarsi per conto proprio, con fatiche e spese non lievi, i loro speciali ruoli, ripigliando ognuna da capo le investigazioni, e senza la certezza giammai di averlo compiute.

Sotto due aspetti principalmente vuol essere considerata l'importanza del registro di popolazione; cioè come strumento di osservazione dei fenomeni demologici, e come aiuto alla pubblica amministrazione.

Quanto al primo scopo, è facile scorgere che la tenuta del registro serve di riscontro e complemento ai censimenti periodici. Che se il metodo inglese, della numerazione, per così dire, istantanea è il mezzo più idoneo a rappresentare la popolazione dell'intero Stato ed anche dei vasti compartimenti, la sua opportunità diventa minore allorquando si prendano a considerare le unità territoriali meno estese, la provincia, il comune, la frazione di comune. A riguardo di queste il censimento simultaneo della *popolazione di fatto* rischia qualche fiata di ritrarre piuttosto l'azione delle cause accidentali che non la situazione normale o permanente. Laddove invece il registro, col tener dietro a tutti gli incrementi e diminuzioni, sia per forze genetiche o per mortalità, sia per le varie correnti migratorie, stabilisce la presenza media degli abitanti in ogni comune, astrazion fatta dalle fortuite combinazioni di un giorno o di un'ora.

Certamente col registro di popolazione non si riescirà mai ad ottenere l'espressione intiera ed esatta di tutti gli individui esistenti nella cerchia del comune a un dato giorno dell'anno, avvegnachè gli ospiti non figureranno iscritti negli stati delle famiglie presso le quali passano qualche tempo a dimora; ma codesto difetto si troverà in qualche maniera compensato dall'altro in senso opposto, per cui mancherà la nota di parecchi assenti, ospiti altrove. Epperciò, a sua volta, la rassegna decennale del censimento diviene controllo e straordinaria verificazione, precisamente come in ogni ben ordinata azienda (per seguitare la comparazione già usata) si procede a determinati periodi al generale inventario, sebbene coi libri dell'entrata e dell'uscita, dei lucri e delle perdite, siasi tenuto in evidenza lo stato giornaliero del patrimonio.

Per tal guisa il registro di popolazione, mentre da un lato s'impianta e mette radice nei risultati del censimento, dall'altro si riannoda e trae partito dai registri dello stato civile; le tre istituzioni si collegano in un insieme armonico e compiono il sistema della demografia.

Ora, prendendo a studiare l'ordinamento proprio del registro, ci si affaccia una questione di metodo di una certa importanza. È ovvio che bisogna distinguere la popolazione *stabile* dalla *mutabile*: la prima interessa soprattutto di conoscere per accertare gli obblighi e diritti dei cittadini di fronte al comune ed allo Stato; dell'altra pure conviene tener conto, ma per vedute diverse; ed in ragione del suo continuo rinnovarsi e rimescolarsi, fa d'uopo registrarla con forme speciali.

Ma su quali criterii si procederà a determinare la popolazione stabile? Il quesito non è agevole a risolversi: esso fu variamente agitato dalla scienza, nelle opere teoretiche di statistica e nei congressi internazionali, anche sotto i nomi diversi di popolazione *di diritto* e popolazione *di fatto.*

La base della distinzione non può cercarsi che o nel *domicilio civile* o nella *residenza*, ovvero anche nella doppia nota del domicilio e della residenza, per contrapposto sempre alla dimora, precaria, alla quale corrisponde la nozione di popolazione *mutabile.*

Non v'ha dubbio che la cognizione del domicilio gioverebbe per molti riguardi; ma a determinarla si oppongono difficoltà numerose. Mentre la residenza è un fatto semplice, esterno, agevole a verificarsi, il domicilio è di natura ben più delicata e complessa, che dipende da circostanze materiali e da criterii intenzionali. Richiedesi l'*animus* per il trasferimento del domicilio, non bastando il semplice fatto del trasportare altrove la dimora per più o meno lungo tempo. E siffatta intenzione o si dimostra mediante volontaria solenne dichiarazione fatta innanzi all'ufficiale dello stato civile a forma dell'art. 17 del Codice, ovvero si esplica in mille guise diverse, la cui apprezzazione sfugge alla competenza dell'autorità amministrativa. In tali casi si fa luogo a ventilare la questione innanzi ai tribunali, in contraddittorio fra le parti interessate, e qualunque notizia si raccogliesse in proposito, per altra via, dall'ufficio comunale, fosse pure coll'adesione dell'individuo di cui si tratta, non potrebb'essere che una nota provvisoria, facile ad impugnarsi.

Del resto, se ben riflettasi, la cognizione del domicilio non è che secondaria rispetto agli oggetti a cui si destina il registro di popolazione. Più che agli scopi amministrativi e scientifici, essa si riferisce ai rapporti individuali di diritto privato. Non mancano, è vero, interessi economici che abbiano qualche attinenza col domicilio: per aspirare a certi lasciti di opere pie, spedali, pensioni di studio, doti alle fanciulle, ecc., si richiede esser nati o domiciliati da un certo numero di anni nel comune indicato dal testatore. Inoltre, benchè siano stati prosciolti i diritti di feudalità nel nostro paese, o per fatto della nuova legislazione tendano a scomparire i vincoli di promiscuità, come già furono aboliti gli *ademprivi* e le *cussorgie* nella Sardegna, il *pensionatico* nel Veneto, le servitù di pascolo nell'ex ducato di Piombino, ecc., tuttavia nell'esercizio di quelli che rimangono e nella liquidazione dei soppressi, che si prosegue attivamente in via amministrativa che giudiziale, la cognizione del domicilio può tornare utile o necessaria.

Ma, conviene ripeterlo, il regolamento che si sta per attuare mira piuttosto a fini di ordine pubblico, che non all'accertamento dei diritti privati; ed anzi di proposito si volle avvertire, mediante l'ultimo articolo, che le notizie intorno al domicilio ed alla residenza non sarebbero applicabili che alle operazioni anagrafiche e statistiche, nulla essendo innovato alle disposizioni sulle stesse materie contenute nei Codici civile e di procedura civile.

Del rimanente poi è ovvio che in pratica le due nozioni si confondono nella massima parte dei casi, essendo il fatto ordinario quello che il cittadino abbia il proprio domicilio là dove tiene la sua dimora abituale; le eccezioni son rare, e quindi altrettanto rari saranno gli inconvenienti dell'omettere nel registro l'indicazione separata del domicilio.

Per tutte queste ragioni, ha statito dal Consiglio tecnico del Comitato permanente di Statistica e dal parere autorevolissimo del Consiglio di Stato, sarei d'avviso che convenisse porre a base del registro di popolazione la notizia della residenza, senza togliere però la facoltà ai municipi di prender nota anche del domicilio civile. A cura dei più diligenti tra essi si potrà esperimentare la doppia registrazione, sull'esempio di ciò che press a fare il comune di Firenze, è che qualche comune minore aveva anche prima iniziato.

Discorsa e risoluta codesta questione, forse la sola questione di principii che potesse prodursi nella materia del presente regolamento, tutte le altre disposizioni discendono facili e piane; nè avrò d'uopo di trattenere ancora lungamente l'attenzione della M. V.

Mi permetterò soltanto di metterò in rilievo come al registro rilegato a volumi, cui accennava il decreto del 1864, siasi preferito in seguito alla prova fatta da molti e chiari municipi, di prescrivere la tenuta in fogli sciolti; e non pure dei fogli di famiglia sciolti, ma di altrettanti fogli individuali, quanto sono le persone aventi residenza nel comune.

Il registro della popolazione dovrebbe rendere immagine della topografia del comune, e degli aggruppamenti degli abitanti, così come si trovano in realtà riuniti per *famiglie o focolari.*

Gli scaffali del registro dovrebbero essere per tal guisa disposti da rappresentare le divisioni del comune in rioni, sestieri, quartieri, vie o piazze, ecc.; e per ognuna di queste suddivisioni dovrebbero tenersi i fogli di casa ordinati secondo i numeri civici; nei fogli di casa dovrebbero contenersi i fogli di famiglia, ridotti alla più semplice espressione di indici dei fogli individuali in essi conservati.

Una modificazione importante che viene recata al sistema del 1864, è questa che non più il foglio di famiglia, ma il foglio individuale diventa l'unità elementare del registro di popolazione. Ed esso dovrà servire come documento permanente del servizio di anagrafe in tutto il regno; imperocchè il foglio individuale accompagnerà il cittadino in tutti i suoi cambiamenti di residenza, e la trasmissione ne verrà fatta d'ufficio dal comune antico a quello di nuovo stabilimento, sulla richiesta di quest'ultimo, non senza che ne rimanga traccia sicura anche presso il comune della residenza anteriore. Un apposito registro supplementare provvederà a conservarne la memoria.

Finalmente un indice a schede volanti faciliterà le ricerche delle notizie individuali e dei rapporti di parentela o convivenza tra i varî membri della famiglie.

Fin qui della *popolazione stabile*. A riguardo poi della *mutabile*, basterà un modo di registrazione più sommario, da tenersi mediante volumi, ovvero in fogli sciolti, secondo che meglio piaccia. Ciò che importa soprattutto, per questa seconda parte del lavoro è di fissare con chiarezza le categorie di persone che avranno da includersi nel registro della popolazione mutabile.

Del resto le notizie monografiche particolareggiate che si domandano su di essa, come già le più ampie richieste per la popolazione stabile, trovansi enunciate nel regolamento, come un *minimum* di registrazioni che si vogliono rendere obbligatorie per tutti quanti i comuni. Questi potranno ampliare il quadro delle informazioni da raccogliere, purchè non ottengano l'approvazione del Ministero; e ciò a fine d'impedire che per avventura lo zelo del servizio possa eccedere i giusti limiti, degenerare in dilettantismo statistico e tradursi in gravi e troppo frequenti molestie al cittadino.

Il regolamento determina con precisione a cui incomba l'obbligo di notificare i cambiamenti di residenza e di dimora, prescrive le modalità per le notificazioni da farsi direttamente dall'ufficio di stato civile a quello di anagrafe, e commina le pene pei casi di trasgressione. Tutto ciò in armonia col disposto della legge 20 giugno 1871.

Al chiudersi di ogni anno dovrà compilarsi un bilancio della popolazione presso i comuni, che risponda al movimento generale nello Stato; così da mostrarne gl'incrementi e le diminuzioni, non solo nelle cifre complessive, ma anche in tutti gli elementi di composizione. Allora sarà dato d'investigare con sicurezza le leggi di fecondità, nosologiche, di mortalità ecc., in tutte le loro manifestazioni; studiare le condizioni particolari di esistenza presso le grandi agglomerazioni di abitanti, tener d'occhio le svariate correnti di migrazione, interne ed esterne e tanti altri fenomeni economici e morali del più alto interesse.

Non si creda però che l'istituzione possa funzionare regolarmente, neppure nei centri più popolosi e più istrutti, se contemporaneamente non si applica, con eguale rigore nelle umili borgate e nelle campagne; perocchè il sistema disegnato nel presente regolamento, per quanto semplice, è siffattamente combinato da esigere l'osservanza delle stesse norme su tutto il territorio del Regno. I fogli individuali che devono trasmettersi da un comune all'altro in occasione dei trasporti di residenza, le note di iscrizione che devono eseguirsi in corrispondenza alle analoghe cancellazioni, tutte codeste pratiche, mentre garantiscono l'esattezza delle operazioni e dei riscontri, come in una contabilità a scrittura doppia, importano la necessità dell'esecuzione, in ogni sua parte scrupolosa.

E per ciò stesso, una certa uniformità di metodo si rende indispensabile. Alcune modalità accessorie potranno lasciarsi a scelta dei comuni; ma un grado maggiore di libertà potrebbe compromettere l'economia del servizio. Imperocchè, non esito a dirlo, si tratta qui di un'istituzione nazionale e non solamente municipale.

Dall'epoca del Verri ai primi lavori del Gioja si produssero in Italia forme spontanee e diverse di registri anagrafici; particolarmente nei territorii dell'antico ducato di Milano; più tardi, da quando lo stesso Gioja fu chiamato a dirigere la statistica del primo Regno d'Italia, fino alla formazione del Regno nuovo, e si potrebbe dire fino al regolamento del 1864, i registri esistenti si erano veduti atteggiando e svolgendo con varietà poco minore di tipi; negli anni poi testè decorsi i municipi che eseguirono il regolamento del 1864 fecero prova di nuovi metodi. Ora il periodo delle esperienze dovrebbe essere chiuso, almeno per le disposizioni più essenziali all'istituzione; e il Governo si renderà tanto più benemerito degli studi statistici e dell'amministrazione pubblica, quanto più presto otterrà ch'essa venga realizzata e funzioni regolarmente.

Nella fiducia che i concetti finora esposti incontrino l'aggradimento di V. M., ho l'onore, d'accordo col Ministro per l'Interno, di proporre all'augusta Vostra firma l'unito decreto che li sancisce.

Il N. 1363 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1871, n. 297, in ordine al censimento della popolazione;

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1872, numero 666 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dai Ministri predetti, che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del Registro di popolazione in ciascun comune del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

G. LANZA.

Regolamento *per la compilazione e tenuta del Registro di popolazione.*

I.

Disposizioni generali.

Art. 1. In ogni comune del Regno si terrà il *Registro della popolazione.*

Dove non esiste sarà impiantato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Dove esiste sarà completato e corretto nel medesimo periodo di tempo.

Art. 2. La formazione e regolare tenuta del Registro è affidata alle cure del sindaco.

Art. 3. Il Registro in ciascun comune è diviso in *Registro della popolazione stabile* e *Registro della popolazione mutabile.*

II.

Formazione e tenuta del Registro della popolazione stabile.

Art. 4. Il Registro della popolazione stabile si compone:

Dei fogli di casa;

Dei fogli di famiglia;

Dei fogli individuali.

Art. 5. I fogli di casa saranno tanti quanti sono gli edifici atti ad abitazione nel comune. Ogni foglio di casa porterà l'intestazione del comune e della provincia di cui fa parte, e conterrà, oltre il numero della casa, tutte quelle indicazioni che servano a ben determinare la ubicazione della casa. I fogli di casa si terranno secondo l'ordine di numero, della strada, o d'altra compartizione in cui il comune è diviso.

Art. 6. Il foglio di famiglia è intestato al capo della stessa. In detto foglio si inscriveranno tutti coloro che con lui coabitano nello stesso quartiere.

Per ciascun individuo il foglio di famiglia conterrà il nome, cognome, il nome del padre, la relazione di parentela, domesticità o semplice coabitazione col capo.

Si inscriveranno i parenti, separatamente dai domestici e dagli estranei.

L'individuo che vive solo si considera come formante da sè solo una famiglia.

Art. 7. I fogli di famiglia si racchiudono collocandoli in ordine alfabetico dentro il foglio della casa dove ciascuna famiglia abita.

Art. 8. I fogli individuali saranno tanti quanti sono gli individui aventi dimora stabile nel comune.

Il foglio individuale dovrà contenere il nome, cognome e sesso dell'individuo, il nome del padre, il nome e cognome della madre, il comune e l'epoca della nascita, lo stato civile, cioè se celibe, coniugato o vedovo, col nome e cognome del coniuge, gli ulteriori cambiamenti nello stato di coniugato o vedovo, la professione, il mestiere, la condizione, la cittadinanza, il domicilio civile se dichiarato, il richiamo al foglio di famiglia in cui l'individuo è inscritto.

Art. 9. Presso i comuni aventi una popolazione superiore a 10 mila abitanti, i fogli individuali dovranno custodirsi entro i rispettivi fogli di famiglia; e in tal caso sarà tenuto un indice alfabetico a schede volanti esprimenti il cognome e nome dei singoli individui, col rinvio alle loro posizioni di famiglia ed anteriore.

Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 10 mila abitanti, i fogli individuali potranno tenersi in modo da servire essi medesimi come indice a fogli sciolti.

Art. 10. Gli assenti temporaneamente sono pure inscritti nel foglio della rispettiva famiglia, al posto che loro compete nel modo indicato nell'articolo sesto.

Art. 11. I fogli individuali dei morti, i fogli di famiglia, quando estinti o dopenati ne fossero tutti quelli che vi sono iscritti, e i fogli di casa, quando la casa venisse demolita, si conservano nell'archivio comunale.

Uno speciale Registro conserverà i dati contenuti nei fogli individuali di coloro che abbiano abbandonato la residenza.

Art. 12. I militari di ogni arma, sì di terra che di mare, e le guardie doganali, non sono inscritti nel Registro della popolazione stabile del comune dove si trovano per ragione di servizio, bensì in quello del comune dove risiede la famiglia cui appartengono, e se non hanno famiglia, in quello del comune dell'ultima loro residenza prima che fossero arruolati.

Art. 13. I militari in servizio sedentario e gli impiegati civili d'ogni ramo, che si trovano per ragione d'ufficio in pianta stabile in un comune, debbono essere inscritti nel Registro della popolazione stabile di tale comune.

Art. 14. Gli studenti nelle Università ed in altri istituti d'istruzione, gli alunni dei collegi pubblici e privati di educazione, e in genere tutti i figli di famiglia temporaneamente assenti dalle proprie case per motivi di educazione, e i bambini collocati a balia, rimangono inscritti soltanto nel registro della popolazione stabile del comune di residenza della propria famiglia.

Art. 15. I trovatelli collocati a balia figurano nel registro della popolazione stabile del comune dove risiede l'ospizio a cui appartengono, o nel foglio di famiglia dell'ospizio medesimo.

Compiuto l'allattamento, dove l'ospizio usa mantenere ed educare i trovatelli fra le proprie mura, questi rimangono inscritti nel registro e nel foglio di famiglia detti di sopra, sino a che non raggiungano la maggiore età, e vadano a formar famiglia da sè, o sino a che non vengano riconosciuti o adottati; nel qual caso vanno a far parte della famiglia che li riconosce o adotta.

Dove invece l'ospizio usa collocare ed assistere i trovatelli presso famiglie di allevatori, essi vengono inscritti nel registro del comune, e nel foglio della famiglia a cui sono affidati.

Art. 16. I carcerati ed i mendici, i mentecatti, i malati, gli orfani e in genere i ricoverati in ospitali pubblici o privati, o in stabilimenti di beneficenza, figurano sempre nel registro della popolazione stabile del comune dove risiede la famiglia cui appartengono, e se non hanno famiglia, in quello del comune dell'ultima loro residenza prima dell'arresto, o del ricovero nello ospedale o nello stabilimento.

Fanno eccezione i condannati ai lavori forzati a vita, ed i ricoverati in stabilimenti di beneficenza, che per istituzione accolgono i beneficati per tutta la vita. In tal caso il condannato o ricoverato s'inscrive nel foglio di famiglia della casa di pena o di beneficenza, e nel registro del comune dove questa risiede.

III.

Movimento della popolazione stabile.

Art. 17. Il registro della popolazione stabile di ciascun comune deve tener conto dei cambia-

menti nella popolazione medesima cagionati da nascite, matrimoni, morti, formazione o scomposizione di famiglia, e trasporti di domicilio civile, di residenza o di abitazione.

Art. 18. Pei cambiamenti derivanti da nascite, matrimoni, morti e trasporti di domicilio, l'ufficio comunale ricava le occorrenti notizie direttamente dai registri dello stato civile.

A tale scopo, nei comuni dove l'ufficio dello stato civile e quello del Registro di popolazione sono affidati ad un medesimo funzionario, questi deve in giornata, o al più tardi nel giorno successivo, eseguire nel Registro della popolazione stabile i cambiamenti che derivano dagli atti di stato civile da lui registrati.

Quando i detti uffici sono affidati a funzionari diversi, quello che tiene lo stato civile deve comunicare entro 24 ore i cambiamenti derivanti dagli atti da lui registrati a quello che tiene il Registro della popolazione, il quale eseguisce immediatamente le relative annotazioni.

Art. 19. Chi intende trasferire la propria residenza da un comune ad un altro deve farne la dichiarazione presso quest'ultimo entro un mese dal giorno in cui principia la nuova residenza.

Se trattasi d'una famiglia, la dichiarazione è fatta dal capo di famiglia per sè e per tutti gli individui che la compongono ed anche pei domestici che conduce seco.

Se trattasi di minorenni o di sottoposti a tutela o curatela la dichiarazione è fatta da chi ne ha la patria potestà, o la tutela o la curatela.

Art. 20. Nessuna famiglia o persona può essere depennata dal Registro della popolazione stabile di un comune, se non per morte, per iscrizione in altro comune o per verificata emigrazione.

Art. 21. I cittadini, che dopo aver dimorato all'estero, rientrano nel Regno e vanno a porre la residenza in un comune diverso da quello in cui erano inscritti prima della partenza, debbono farne analoga dichiarazione entro un mese presso l'ufficio del comune di nuova residenza.

Per l'iscrizione degli stranieri che vengono a stabilirsi nel Regno, basta la presentazione del passaporto o di qualche altro documento degno di fede che ne constati l'identità.

Art. 22. Non si considera come cambiamento di residenza il soggiorno, che alcuni fanno durante una parte dell'anno fuori del comune di loro residenza.

Art. 23. Coloro che, come proprietari, o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione della rendita di un edificio qualunque, debbono notificare al Municipio tutti i cambiamenti d'abitazione che accadono in quello, indicando il capo di famiglia che n'esce e che vi entra.

Art. 24. Quando l'ufficio comunale con questa sola notizia non possa eseguire le annotazioni richieste pel registro della popolazione, invita il capo di famiglia a presentarsi e a dare gli schiarimenti che possono occorrere intorno a sè, agli individui che compongono la sua famiglia, ed ai domestici ed agli estranei che abitano con essa.

Art. 25. Se in seguito a tali ricerche l'ufficio comunale trova che dimorano nel comune famiglie o individui non iscritti nel Registro della popolazione stabile, li invita a dichiarare se intendano tenervi la residenza, ed ove rispondano negativamente è in facoltà del comune di verificare le circostanze e procedere anche d'ufficio alla iscrizione.

Art. 26. Ogni capo di famiglia deve notificare entro trenta giorni i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, e che non derivino immediatamente da atti di stato civile; deve cioè indicare il cognome, il nome e le altre qualifiche degli individui che entrano a far parte della sua famiglia e di quelli che ne escono.

Art 27. Tuttavolta che si fa luogo all'iscrizione nel Registro stabile di popolazione di individui che avevano prima la residenza in altro comune, l'Amministrazione comunale richiederà i fogli individuali ed i cartellini d'indice dal comune della residenza anteriore.

In ogni caso l'iscrizione medesima rimarrà una nota provvisoria finchè non sia avvenuta l'analoga cancellazione nel Registro del comune della residenza anteriore.

IV.

Registro della popolazione mutabile.

Art. 28. Il Registro della popolazione mutabile conterrà per ciascun individuo il nome e cognome, la nazionalità, la condizione, la casa ov'è alloggiato, il giorno dell'ingresso e quello dell'uscita.

Per i cittadini del Regno sarà inoltre indicato il comune dove l'individuo ha la sua residenza.

Art. 29. In detto Registro si inscriveranno gli studenti e gli altri individui appartenenti a famiglie stabilite altrove, i quali dimorano temporaneamente nel comune per motivo di educazione. Vi s'inscriveranno anche i bambini di altro comune collocati a balia, i detenuti non condannati a vita, gli individui ricoverati in stabilimenti di beneficenza se appartengono ad altro comune, ed in generale tutti coloro che, senza avere nel comune la loro residenza, vi dimorano per più di un mese.

Per le guardie doganali e per i militari non in servizio sedentario, si noterà soltanto il corpo cui appartengono, ed il numero d'individui del corpo che trovansi nel comune.

Art. 30. Tutti quelli che presiedono con qualsivoglia titolo all'amministrazione di convitti o di ospizi d'ogni genere, sì pubblici che privati, o di case di custodia o di pena, debbono notificare tutti gli individui che accolgono nei loro stabilimenti, o che ne escono.

Eguale notificazione debbono fare le persone indicate negli articoli 46 e 47 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *B*, nella pubblica sicurezza, come pure tutti quelli che usano tenere dozzinanti, e in genere tutti quelli che ospitano per mercede individui delle categorie accennate nel precedente articolo.

Tali notificazioni vanno fatte all'ufficio comunale entro 30 giorni da quello in cui la persona da notificare fu accolta nella casa od ospizio, ed entro 30 giorni da quello in cui se n'è allontanata.

Art. 31. Sono dispensati dall'anzidetta notificazione gli amministratori di stabilimenti che per il loro statuto accolgono soltanto individui appartenenti al comune.

Art. 32. Ad ogni movimento nelle forze militari di terra o di mare, o nelle guardie doganali, i capi locali dei relativi corpi notificheranno al municipio il numero dei loro dipendenti che si trovano nel comune.

Art. 33. Occorrendo schiarimenti, l'ufficio comunale può invitare a presentarsi ed a formarli la persona stessa che fece o che avrebbe dovuto fare la notificazione. Se chi può dare gli schiarimenti è una pubblica autorità od amministrazione gliene fa domanda il sindaco per scritto.

Art. 34. Quando un comune per la regolarità del Registro della popolazione abbisogna di notizie che riguardino i membri del Corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera, o le loro famiglie, ne fa rapporto al prefetto della provincia, il quale o ne fa domanda diretta, se trattasi di funzionari consolari, o ne riferisce al Ministero degli Affari Esteri se trattasi di funzionari diplomatici.

Art. 35. I cittadini che dimorano presso i detti membri del Corpo diplomatico o consolare sono soggetti, come tutti gli altri, alle prescrizioni del presente regolamento.

V.

Disposizioni speciali per la compilazione e la correzione del Registro secondo i risultati del censimento del 1871.

Art. 36. Nei comuni, dove il Registro della popolazione non sia ancora formato, si procederà tosto al suo impianto, onde possa funzionare nel termine stabilito nell'art. 1.

Art. 37. Dalle schede dell'ultimo censimento si caveranno i dati per redigere i fogli di famiglia ed i fogli individuali.

Art. 38. Non s'iscriveranno nel foglio di famiglia gli individui, che nella scheda figurano come *presenti soltanto per dimora occasionale*.

S'iscriveranno invece quelli che nella scheda figurano come assenti.

Si assegnerà a ciascun individuo il posto che gli compete nel modo stabilito nell'articolo 6.

Art. 39. Compilati tutti i fogli di famiglia e tutti i fogli individuali desumendoli dal censimento, si procederà alle rettificazioni per le variazioni avvenute dall'epoca del censimento in poi. Quelle derivanti da nascite, morti e matrimoni si desumeranno dai registri dello stato civile; quelle derivanti da immigrazioni e da emigrazioni, e da cambiamenti d'abitazione dentro il comune si desumeranno dai registri ordinati dal R. decreto 25 gennaio 1872, numero 666, serie seconda.

Art. 40. Si procederà infine all'impianto del registro della popolazione mutabile colle norme indicate nel titolo IV.

Art. 41. Ogni qualvolta sorgeranno dubbi sugli individui segnati nelle schede del censimento, se risiedano o no nel comune, o sul modo di leggerne i nomi, o sopra qualunque altra notizia necessaria all'impianto del Registro della popolazione, l'ufficio comunale inviterà a presentarsi o a dare gli opportuni schiarimenti le persone che, in forza del presente regolamento, hanno l'obbligo di fare le dichiarazioni o notificazioni.

Art. 42. Dove il registro della popolazione fu già impiantato secondo gli ordinamenti del R. Decreto 31 dicembre 1864, n. 2105, i comuni potranno, o fare un registro nuovo giusta il disposto dei precedenti articoli, o, coi dati dell'ultimo censimento e colle norme dei precedenti articoli, correggere il registro antico.

VI.

Revisione e riassunto annuale.

Art. 43. Nei primi quindici giorni d'ogni anno il sindaco procede alla revisione del Registro della popolazione, la quale ha per oggetto di verificare:

se il Registro sia tenuto in buon ordine in ogni sua parte;

se i fogli di cui componesi si trovino nel posto loro assegnato;

se le scritturazioni siano fatte con caratteri chiari;

se le annotazioni siano esatte ed eseguite nei termini e modi stabiliti;

se siano state fatte in termini prefissi le comunicazioni prescritte dagli articoli 20, 21, 23.

Trovando qualche irregolarità, il sindaco dà subito le necessarie disposizioni perchè cessi.

Art. 44. Il Registro deve essere scritto in ogni sua parte con caratteri chiari che non lascino dubbi d'interpretazione, e senza cancellature. Quando occorre di depennare un nome, un'annotazione od una parola qualunque, la si racchiude fra linee in modo che si possa sempre leggere.

Art. 45. Dei risultati della revisione detta sopra si stende un processo verbale firmato dal sindaco, che ne manda copia autentica al Prefetto della provincia.

Art 46. Ogni anno, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il numero totale della popolazione stabile e mutabile del Regno alla fine dell'anno precedente.

Art. 47. A tale scopo dovrà tenersi distinta la popolazione stabile dalla mutabile, quali furono accertate al termine dell'anno antecedente. Alla prima si aggiungeranno i nati da genitori aventi dimora stabile e gli immigrati che presero residenza nel comune, e se ne toglieranno i defunti che avevano dimora stabile e coloro che trasferirono altrove la propria residenza. Analogamente si aggiungeranno alla popolazione muta bile i nati da genitori non residenti e gli immigrati con dimora temporanea, e se ne toglieranno coloro che o si resero defunti od abbandonarono il comune prima di avervi fissato la propria residenza.

VII.

Vigilanza e sanzioni.

Art. 48. I prefetti, tanto direttamente quanto per mezzo dei sottoprefetti, invigilano perchè le disposizioni contenute nel presente regolamento siano adempiute in tutti i comuni della provincia.

Art. 49. Ogni anno il prefetto fa un rapporto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio intorno all'andamento di questo ramo del servizio municipale, indicando i comuni che vi adempiono con maggior esattezza.

Art. 50. Trascorso il termine stabilito nell'articolo 1°, saranno fatte eseguire delle ispezioni straordinarie negli uffici comunali, a fine di verificare se il Registro della popolazione sia impiantato e funzioni regolarmente.

Art. 51. L'incaricato dell'ispezione si recherà in ciascuno dei comuni assegnatigli e vi esaminerà:

se la numerazione civica dei fabbricati sia fatta per corpo di casa e regolarmente secondo la legge 20 giugno 1871 e relative istruzioni;

se il Registro sia tenuto con esattezza conforme al metodo prescritto nel presente regolamento;

se vi siano differenze parziali e in che consistano;

se, malgrado le differenze parziali, esso tenga conto di tutte le indicazioni prescritte dal regolamento, e di tutti i movimenti della popolazione, e possa del pari rispondere a tutte le ricerche, oppure se e in quali parti il servizio rimanga monco o intralciato;

se infine esso sia stato corretto secondo i risultati dell'ultimo censimento.

D'ogni cosa osservata farà rapporto al prefetto, comune per comune.

Art. 52. Il prefetto ravvisando, in seguito alle ispezioni, che i metodi usati e le parziali differenze, di cui è parola nell'articolo precedente, non rendano o monco o intralciato il servizio del Registro di popolazione, autorizzerà temporaneamente il comune a continuare nei metodi stessi facendone intanto relazione al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, pei definitivi provvedimenti.

Art. 53. È fatta facoltà ai comuni d'introdurre negli ordinamenti del Registro quelle maggiori indicazioni e perfezionamenti che estimassero convenienti, purchè non alterino l'economia delle disposizioni anzidette, e coll'autorizzazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 54. Quando in un comune il Registro della popolazione non esiste o non funziona, il prefetto, a termini dell'articolo 145 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, vi manderà d'ufficio, e a spese del comune, una persona esperta nella materia con incarico di impiantarvelo o riordinarvelo.

Art. 55. Quando si ravvisi opportuna qualche straordinaria ispezione, il prefetto ne farà rapporto al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 56. Chi desidera avere ricevuta di una dichiarazione, notificazione od altro atto presentato all'ufficio comunale in osservanza del presente regolamento, deve produrlo in doppio esemplare, uno dei quali gli deve essere restituito col bollo d'ufficio e colla firma dell'impiegato incaricato di riceverlo.

Art. 57. Chi omette di fare alcuna delle dichiarazioni o notificazioni imposte dal presente regolamento, chi vi si ricusa, chi rifiuta in modo espresso o tacito di presentarsi all'ufficio comunale in seguito ad un invito scritto, chi dopo essersi presentato rifiuta di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni nel registro della popolazione, commette una contravvenzione.

Art. 58. Le contravvenzioni al presente regolamento sono dichiarate d'azione pubblica dalla legge 20 giugno 1871, num. 297, e sono punite con un'ammenda non maggiore di lire 30.

Sono ad esse applicabili i procedimenti indicati negli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

Art. 59. In tutti gli atti e le pratiche imposte dal presente regolamento, il comune deve prestarsi gratuitamente, senza esigere tasse o diritti di qualsiasi specie.

Le notificazioni, dichiarazioni, certificati, ricevute ed altri documenti richiesti per la esecuzione del presente regolamento sono considerati quali atti ordinati nell'interesse del pubblico servizio; epperò non sono soggetti al bollo a termini del n. 2, articolo 21 del Regio decreto 14 luglio 1866, n. 3122.

Art. 60. Le disposizioni del presente regolamento intorno al domicilio civile ed alla residenza non sono applicabili che alle operazioni anagrafiche e statistiche, e nulla è innovato alle disposizioni sulle stesse materie contenute nel Codice civile e nel Codice di procedura civile.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

Il N. 1330 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 31 luglio stesso anno, numero 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, numero 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e 1° dell'allegato *N* di detta legge;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1870, numero 5519;

Visti gli atti verbali di presa di possesso operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato instituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco (*) controfirmato dai Nostri Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'Elenco stesso.

Art. 2. In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata 5 per cento, inscritta col Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, sarà trasferita, con decorrenza 1° gennaio 1873, la complessiva rendita di lire 206,994 16 (duecentoseimila novecento novantaquattro e cent. sedici) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'Elenco annesso al presente decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 8 dell'Elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire 891,688 78 (lire ottocento novantunmila seicento ottantotto e centesimi settantotto) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1872, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 18 dell'annesso Elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.
G. DE FALCO.

(*) Vedi l'Elenco nel *Supplemento*.

Errata-corrige. — L'art. 1° del R. decreto 16 aprile 1873, n. 1343, pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile scorso (n. 118), invece delle parole « *ritirando dalla circolazione un egual* NUMERO *di biglietti di maggior valore*, dev'essere corretto così che si legga: « *ritirando dalla circolazione un'egual* SOMMA *di biglietti di maggior valore.*

L'articolo 3° del R. decreto 16 febbraio 1873, n. DLI, parte supplementare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo scorso, deve essere corretto per modo che ove è detto: « La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 1500, leggasi: per annue lire 150, ecc.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha in udienza del 24 aprile 1873 fatta la seguente disposizione:

Alvigi Timocrate, capitano nell'arma d'artiglieria, rimosso dal grado e dall'impiego dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

PARTE NON UFFICIALE

COMMISSIONE D'INCHIESTA
SULL'ISTRUZIONE SECONDARIA

Seduta del 13 maggio a Torino.

La seduta è aperta circa alle 12 e mezzo pomeridiane, nella solita sala del palazzo Carignano. Presiede il conte Cantelli, e sono presenti i commissari Carbone, Cremona e Tenca.

Il professore canonico Tancredi, che insegna diritto penale nella Università, manifesta tre desiderii: 1° che sia ridotto a più stretti termini lo studio della lingua greca nei ginnasi e nei licei; 2° che minore estensione si dia anche allo insegnamento della matematica; 3° che nel metodo usato nelle scuole si procuri di indirizzare meglio i giovani nella vita pratica.

L'insegnamento del greco dovrebbe essere rivolto a quel tanto che è necessario per conoscere l'etimologia delle parole; e così tutti gli altri dovrebbero proporsi lo scopo di avviare i giovani allo studio della scienza, di quella scienza che sia conforme al carattere ed al genio degli Italiani.

Il prof. cav. Luigi Briatta, direttore della Scuola normale di Pinerolo, interrogato, dà notizie dell'istituto che dirige, fa conoscere che non tutti i giovani dai quali è frequentata quella scuola si danno poi allo insegnamento pubblico; che quelli che vi si danno compiono d'ordinario assai bene il loro ufficio; che i professori non si contentano d'istruire, ma si propongono e si studiano di educare gli alunni; che tre anni di corso bastano a preparare maestri anche per il grado superiore; che vi si fanno dagli alunni gli esercizi pratici di insegnamento con la scorta dei professori; e che insomma i giovani mostrano di profittar bene dell'insegnamento e dell'educazione didattica che ricevono.

Botta cav. Scipione, professore di scuola tecnica, incomincia col dire che le vacanze scolastiche in complesso sono troppe. Non dice già che siano troppo lunghe le vacanze autunnali, ma queste aggiunte alle altre del corso dell'anno sono innegabilmente soverchie.

Oltracciò si potrebbero cambiar i mesi delle anzidette vacanze autunnali. Soprattutto poi egli si ferma a considerare la sconvenienza delle vacanze del carnevale, che da una parte sono troppo lunghe, mentre dall'altra lasciano nei giovani come uno strascico di stanchezza e di svagamento. Vorrebbe poi che si togliesse del tutto la vacanza del giovedì.

Entrando a parlare delle scuole tecniche, sostiene che i programmi sono troppo larghi.

Rispetto allo insegnamento della lingua francese egli crede che sino a tanto che si tenga il metodo così detto pratico-mnemonico, non si raccoglierà mai buon frutto. La lingua francese, come ogni altra lingua europea, vuol essere insegnata paragonandone la grammatica con quella della lingua parlata dall'alunno.

Fa quindi delle osservazioni sul regolamento, sulla disciplina e sugli esami.

Se si vuol mantener bene la disciplina nelle scuole, non si deve esautorare il professore con l'intervento continuo del direttore. Gli esami sono inutili per i giovani che hanno già dato ottima prova di sè nel corso dell'anno.

Il prof. Eugenio Comba, direttore del periodico l'*Istitutore*, piglia a discorrere della condizione in cui si trovano oggi gl'insegnanti. Se il pubblico insegnamento è in decadenza, suol dirsi, se ne deve attribuir la cagione alla poca capacità e al poco zelo degl'insegnanti. Questo lamento, che è omai divenuto generale, non è giusto in massima, perchè se si guarda a ciò che s'insegnava una volta e a quello che s'insegna ora, non si può non concludere che oggi s'insegna incomparabilmente di più. Si ammetta però per un momento che la cosa sia vera: donde proviene essa precipuamente, se non dalla misera condizione presente dei professori, e in modo speciale poi degli incaricati e dei reggenti?

Dopo ciò egli si fa a descrivere vivamente e con molti particolari una così triste condizione, e si lamenta che il Governo non abbia risposto ad una dimanda fatta dagli incaricati per migliorare il loro stato. Nè la condizione degli insegnanti è lamentevole solo dal lato economico, sì bene anche dal lato morale; si giunge persino a mostrar diffidenza a carico loro nella scelta dei libri di testo. Da parte sua egli si manifesta anche contrario al modo in cui vengon fatte le ispezioni, i cui effetti tornano spesso a danno degli insegnanti, senza che questi abbiano pur conosciuto la maniera di pensare di chi ha compiuto l'ispezione.

Anche la quistione dei libri di testo è assai grave. Qualche volta succede ora che i Consigli provinciali scolastici raccomandino i peggiori libri, e lasciano da banda i migliori; e cita dei fatti per dimostrare ciò che egli dice.

Tornando sull'argomento delle ispezioni gli preme di dichiarare che non ne disconosce l'utilità, le crede anzi utilissime, ma ordinate in altro modo da quello in che sono oggi ordinate. A suo giudizio sarebbe bene stabilire a ciò, come già disse il cav. Garelli, una Commissione permanente in ciascuna delle principali Università del Regno, sicchè quella di Torino, per esempio, avesse facoltà di visitare tutti gli Istituti del Piemonte.

Dopo aver manifestato la sua opinione sul modo migliore in cui potrebbe esser fatta la scelta dei libri di testo, piglia a discorrere della maggior efficacia e della estensione sufficiente da dare all'insegnamento della geografia, e traccia brevemente la via che secondo lui si avrebbe a tenere nel metodo di tale insegnamento.

Viene appresso a trattare dell'insegnamento della lingua italiana nel ginnasio e nella scuola tecnica, e dice che essendo diverso il fine cui mirano i due istituti, diverso vuol essere anche il modo d'insegnarla nell'uno e nell'altra. Torna a far voti perchè venga migliorata la condizione degli insegnanti, e particolarmente degli incaricati, e riassume tutto o quasi tutto il suo dire concludendo: volete rialzar l'istruzione? Date da vivere agli insegnanti.

Il prof. Michele Lessona piglia a esaminare se sia bene confidare l'insegnamento della storia naturale al professore di fisica, e sostiene che ciò sia un gran male, tanto che questa consuetudine non ha luogo, ch'egli sappia, in alcun altro paese. Lo studio della storia naturale infatti è così vasto, che ha bisogno da sè solo di occupare e di sfruttare tutte le forze e tutto l'ingegno di un uomo, mentre dall'altra parte si può dir lo stesso della fisica.

Quanto al modo in cui si dà oggi l'insegnamento della storia naturale del nostro paese nota che gli attuali insegnanti appunto perchè

di necessità vennero scelti fra i medici si addentrano forse un po' troppo nelle cose affini alla scienza da essi professata e meglio studiata, per esempio nell'anatomia e nella fisiologia; ma non crede che tale insegnamento sia oggi praticamente indirizzato come dovrebbe essere, di guisa che le osservazioni fossero rivolte più ai caratteri esterni che ai caratteri interni degli oggetti e degli esseri che si attengono ad essa scienza.

Non si preoccupa del modo in cui vengono pagati i professori di storia naturale nei licei: certo sarebbe bene che fossero adeguatamente rimunerati, e in ogni modo bisognerebbe sceglierli bene. Con la esperienza che ha, può dire che la storia naturale s'insegna bene nei licei di Torino, ma non così in tutti gli altri della provincia.

Le materie che si studiano oggi negli istituti secondari non sono, ch'egli creda, soverchie per i giovani che abbiano un ingegno discreto ed un sufficiente buon volere. Non sarebbe forse bene lo accrescere quelle materie, ma certo sarebbe male lo scemarle. Comunque siasi, gli studi classici acuiscono meglio la mente dei giovani, ai quali servono come di ginnastica intellettuale, e certo i giovani usciti dai licei si mostrano più intelligenti degli altri che abbiano fatto i corsi tecnici. Interrogato sull'opportunità di prescrivere l'insegnamento della storia naturale solamente per la terza e non per tutte le classi del liceo, risponde che quando l'insegnamento proceda graduato e sia in sul principio ridotto a far osservare la natura degli oggetti e a farne rilevare i caratteri, si può anche dare nelle classi ginnasiali, e così verrebbe sollevato più di quanto oggi non sia nel liceo.

Il cav. Gio. Maria Bertini, professore di filosofia nella Università, crede che i professori dovrebbero attribuire una grande importanza agli studi pedagogici. Ma lo studio della pedagogia non deve andar disgiunto da un buon tirocinio in coloro che si vogliono dedicare allo insegnamento. L'arte efficace dell'insegnare non può acquistarsi senza la pratica. Rispetto ai libri di testo desidererebbe che se ne avesse uno solo per ciascuna grammatica, o che almeno non si variasse mai la terminologia.

Gli esercizi di memoria come si fanno oggi nelle scuole non recano alcuna utilità, onde converrebbe raccomandare ai pubblici insegnanti di tenere altro modo in siffatti esercizi, secondo i tanti esempi che ce ne hanno lasciato gli antichi scrittori.

Non sarebbe alieno dal concedere dei diplomi parziali su questa o su quell'altra materia. Per i premi egli istituirebbe degli esami di concorso da esser tenuti alla fine delle vacanze, affinchè durante questo tempo i giovani non si abbandonassero all'ozio del tutto. Le vacanze poi sono troppe. Gli esami di riparazione devono essere prescritti soltanto sulle materie nelle quali i giovani non han fatto buona prova: l'obbligare i candidati a sostenere un nuovo esame anche sulle discipline in cui han fatto buona prova, non gli par giusto nè opportuno.

Piglia quindi a definire l'essenza del ginnasio e quella del liceo: l'essenza del ginnasio consiste nella istruzione linguistica e letteraria, ond'egli ne torrebbe senz'altro l'insegnamento dell'aritmetica, massime poi se quest'insegnamento è dato nella forma scientifica in cui suole esser dato al presente.

Ma dal ginnasio i giovani dovrebbero uscir tali, da saper intendere e commentar bene i classici greci e i latini, e particolarmente, tra i primi, Senofonte. Nel liceo invece converrebbe fermarsi allo studio delle scienze, che potrebbe essere alla filosofia ed alla matematica. Con lo studio della filosofia si rinfrescherebbe e si terrebbe sempre vivo nella memoria dei giovani quello della letteratura fatto nel ginnasio. Nella filosofia gioverebbe dare speciale importanza alla logica ed all'etica. Quanto allo studio dell'Euclide egli ha sperimentato che richiede molte e gravi difficoltà, e quindi troppo tempo per essere fatto a dovere, massime se si parla del quinto libro. Ridurrebbe dunque lo studio di questo autore ai quattro primi libri, ma si farebbe studiare sul testo greco da una parte, con una traduzione latina dall'altra.

Il dottore Pezzi Domenico raccomanda anch'egli che venga migliorata la condizione degli insegnanti, e che nelle scuole normali superiori siano istituiti dei posti gratuiti per coloro che non hanno mezzi sufficienti per dedicarsi agli studi letterari o scientifici senza attendere ad altri lavori.

Fa voti perchè siano resi quanto è più possibile completi gli insegnamenti filologici nelle Università; e con grave suo dispiacere deve dichiarare che i giovani non vanno abbastanza preparati dal liceo all'Università, e che se si tenesse una giusta severità negli esami di ammissione, ben pochi li sosterrebbero con buon successo. Malissimo sogliono esser fatti dai nostri giovani gli studi storici in miseri sommarii che mal potrebbero essere chiamati libri. L'Amministrazione scolastica, per quanto sia composta di uomini competenti, non potrà mai fare i buoni insegnanti; e si sa che tanto sono profittevoli le scuole quanto valgono i professori.

I libri di testo vorrebbero essere scelti da persone che fossero atte a bene sceglierli. In ogni modo i libri scolastici dovrebbero essere uniformi nei principii e nella terminologia. La moltiplicità delle materie è necessaria, ma qualcuna di tali materie potrebbe essere ridotta. Gli esami di licenza dovrebbero essere aboliti, e dati solamente su quelle materie che i giovani hanno studiato in ciascun anno. Gli esami che si danno però devono esser dati con giusto e inesorabile rigore. Del resto il liceo moderno è una bella istituzione che, ridotta a' suoi termini più equi, recherà un giorno alla nostra civiltà frutti copiosi. Gli studi classici che si fanno nel liceo non sono utili soltanto, sono necessari.

E tuttavia il profitto che si cava da tali istituti non è quale dovrebbe essere, per diverse ragioni: primo per il metodo d'insegnamento; secondo per il modo torto in cui sogliono esser fatti simili studi; e conchiude dicendo che l'insegnamento del greco dato come si suol dare oggi, non solo non giova, ma fa vergogna al nostro paese.

La seduta è levata alle ore 5 pom.

DIARIO

Le leggi politico-ecclesiastiche testè votate dalle Camere prussiane dei signori e dei deputati, e sancite da Sua Maestà, furono promulgate nel giorno 15 maggio nel *Reichsanzeiger*, foglio ufficiale dell'impero germanico e del regno di Prussia. È noto che le suddette leggi entrano in vigore nel giorno della loro promulgazione.

Il nuovo ministro prussiano dei lavori pubblici, signor Achenbach, ha inaugurato la sua carriera ministeriale con un successo parlamentare segnalato: la Camera dei deputati, nella seduta del 15 maggio, discuteva il progetto di legge relativo al prestito per le strade ferrate dello Stato. Questo progetto contro cui pareva che si preparasse una forte opposizione, fu dalla Camera approvato quasi senza discussione.

La sospensione dell'articolo 14 degli statuti della Banca nazionale di Vienna provocò una interpellanza nella Camera dei deputati a Pesth. Il signor Iranyi biasimò il ministero ungarico per avere consentito a questa disposizione, la quale avrà, diceva l'interpellante, per risultato un ribasso nel valore dei biglietti di banca, con danno materiale dell'Ungheria, mentre quest'ultima è del tutto disinteressata rispetto alla crisi finanziaria. Il ministro delle finanze, signor Kerkapolyi, rispose allegando la necessità di prevenire una crisi commerciale e industriale che avrebbe portato nocumento anche all'Ungheria.

Essendosi il deputato Iranyi dichiarato non soddisfatto dalla risposta del ministro, propose che la questione venisse discussa in merito. Ma la Camera passò all'ordine del giorno respingendo la proposta Iranyi con 108 voti contro 100.

Accennando alla crisi ministeriale che stava svolgendosi e della quale il telegrafo ci ha notificate le risultanze, il *Journal des Débats* scrive: « I nomi degli onorevoli deputati che sono stati messi innanzi per rimpiazzare i ministri dimissionari signori Goulard e Giulio Simon saranno, noi non ne dubitiamo, favorevolmente accolti dalla pubblica opinione, alla quale essi hanno date garanzie abbastanza numerose di moderazione e di spirito veramente politico. Essi sono conosciuti siccome affezionati alla repubblica conservatrice e liberale, la sola che possa trarci da una condizione di malessere e di incertezza oggimai soverchiamente prolungata. Importava urgentemente che il signor Thiers si presentasse all'Assemblea con un piano di governo e di amministrazione nettamente determinato e con ministri decisi a lavorare in pieno accordo per la esecuzione del piano medesimo. La politica del Messaggio non può venire applicata che da un ministero risoluto a farla finita con ogni pensiero di reazione.

« Il trionfo della politica del Messaggio avrebbe per effetto di differire indefinitamente la prevalenza del partito radicale che ha testè ottenuto un successo dovuto forse meno alle sue proprie forze che ad un concorso di circostanze inattese e di errori che avrebbero potuto evitarsi. Questo partito ha, da due anni in qua, fatto prova di abilità grandissima e di perseveranza. Sarebbe puerile lo sconoscerlo. Più docile del partito conservatore, esso segue con perfetta disciplina i capi che lo guidano all'assalto del potere di cui sogna il possesso esclusivo. Ma unendosi e restando fermi sul terreno della repubblica conservatrice, i liberali ed i moderati che formano la gran massa di questo paese onesto e laborioso hanno maggior forza che non si voglia per sbarrargli il cammino. Sgraziatamente i partiti monarchici si industriano affine di rompere colle loro stesse mani gli elementi di questa potenza che è pure la loro salvaguardia. »

Dopo conosciute le dimissioni dei signori Goulard e Simon e la nomina del signor Casimiro Périer a ministro dell'interno, il *Journal des Débats* scrive che questi fatti giustificano per appunto le considerazioni sopra riferite.

L'*Invalido Russo* reca che il Khan di Kiva ha ordinato una leva in massa: uomini e cavalli verranno concentrati nelle adiacenze di Kungrad, città situata alle bocche dell'Amou Daria. Questa località si trova ad una grande distanza da Kiva; pare che si aspetti un attacco da parte delle forze russe, venute dal mare di Aral.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri la Camera proseguì la discussione dello schema concernente le Corporazioni religiose della città e provincia di Roma; alla quale presero parte i deputati Mancini, Pescatore, Chiaves, Zanardelli, De Donno, Nicotera, Peruzzi, il relatore Restelli, il Ministro di Grazia e Giustizia, il Presidente del Consiglio; e per fatti personali i deputati Toscanelli, Guerzoni, Corte e Billia Antonio. Fu approvato un altro articolo.

La Camera nella stessa tornata non accettò la demissione data dal deputato Consiglio, accordandogli invece un congedo.

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	1,902,417 92
Offerte raccolte da un Comitato instituito in Livorno presso il Club degli Amici sotto la presidenza onoraria del conte Federigo De Larderel sindaco di Livorno	»	12,000 —
Comune di Campello (Perugia)	»	15 —
Id. di Rivarolo (Torino)	»	120 —
Comuni di Cavour e Riva di Chieri (id.), lire 100 caduno	»	200 —
Comune di Chivasso (id.)	»	50 —
Id. di Vico Canavese (id.)	»	30 —
Offerte private ivi (id.)	»	77 50
Comune di Volvera (id.)	»	30 —
Id. di Nichelino (id.)	»	25 —
Id. di Mathi (id.)	»	20 —
Società filodrammatica ivi (id.)	»	20 —
Comuni di Chiaverano, Piazzo e Villa Stellone (id.), lire 20 caduno	»	60 —
Comune di Pragelato (id.)	»	18 —
Totale	L.	1,915,083 42

Dobbiamo annunziare con vivo rammarico la morte del barone Giuseppe Sappa, senatore del Regno e Presidente della Sezione di Finanze nel Consiglio di Stato, avvenuta stamane in Roma, per assalto d'improvviso malore.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 19.

Il *Paris Journal* annunzia che il generale Changarnier presenterà oggi una interpellanza.

Il *Journal Officiel* dice che il presidente della repubblica, riconoscendo la necessità di modificare l'amministrazione, domandò a tutti i ministri di dare le loro dimissioni, ed essi si affrettarono a presentarle.

Lo stesso giornale pubblica la lista dei nuovi ministri, che è conforme a quella annunziata.

Il Consiglio dei ministri, dopo matura deliberazione, decise di separare l'amministrazione dei Culti da quella della Pubblica Istruzione, secondo il voto espresso più volte dalle nostre Assemblee.

Firenze, 19.

Il pellegrinaggio all'Impruneta riuscì ieri tranquillissimo. Il numero degli intervenuti fu di 5000.

Perpignano, 19.

Si ha da Gerona in data del 18:

Il colonnello Cabrinety riportò un successo contro i Carlisti. Nello stesso giorno un colonnello di cavalleria, che aveva con sè forze considerevoli, ricusò di attaccare Saballs che fuggiva innanzi a lui coi suoi uomini stanchi da una lunga marcia forzata. Il colonnello fu arrestato.

Il cabecilla Cucala fece tagliare le braccia ad un volontario della repubblica e quindi lo fece fucilare.

Cagliari, 19.

Si telegrafa da Oristano all'*Avvenire di Sardegna*, che ieri 20 detenuti si ribellarono contro i custodi per evadere. Vi fu un conflitto. I carabinieri accorsi impedirono la fuga.

Versailles, 19.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Dopo la estrazione a sorte degli uffici, Buffet legge una interpellanza firmata da 160 membri della destra e del centro destro la quale dice: « I sottoscritti, convinti che la gravità della situazione esige che sia posto alla testa degli affari un gabinetto, la cui fermezza rassicuri il paese, chiedono d'interpellare il ministero sulle modificazioni ministeriali e sulla necessità di far prevalere nel governo una politica decisamente conservatrice, e chiedono che la discussione di questa interpellanza abbia luogo venerdì. »

Dufaure domanda che si attenda domani per fissare il giorno di questa discussione, non avendo il governo presa alcuna deliberazione su tale argomento.

Il duca di Broglie, in nome dei firmatari, accetta il rinvio a domani, e la Camera lo approva.

Dufaure presenta i progetti di legge relativi alla organizzazione dei pubblici poteri ed alla creazione di una seconda Camera.

La sinistra domanda che si dia lettura di questi progetti; la destra vi si oppone.

Dopo una votazione dubbia per alzata e seduta, si ripete la votazione e la maggioranza dell'Ufficio presidenziale dichiara che la maggioranza respinge la lettura.

Peyrat presenta una mozione la quale, considerando che l'Assemblea non ha il potere di una Costituente, protesta contro la presentazione dei progetti costituzionali e domanda che l'Assemblea fissi entro 15 giorni l'epoca del suo scioglimento. Peyrat chiede che questa sua mozione sia discussa per urgenza, ma la Camera respinge l'urgenza ad una grandissima maggioranza.

È da ultimo presentata una proposta firmata da 120 deputati di tutte le frazioni della Camera, nella quale domandano lo stanziamento di un credito annuo di 4 milioni per 12 anni onde perforare il Sempione e terminare la linea internazionale d'Italia.

Domani la Camera procederà alla nomina dell'Ufficio presidenziale e fisserà quindi l'ordine del giorno.

La seduta è sciolta.

Parigi, 19.

Stasera il prestito sul boulevard ribassò a 87 17.

Versailles, 19.

L'esposizione dei motivi, che accompagna il progetto relativo alla organizzazione dei poteri, ricorda che la repubblica è la forma legale di governo, ma dice che il suo carattere provvisorio e le lacune della sua organizzazione non le danno la forza e la solidità che sono necessarie per trionfare delle prove che essa deve attraversare per far cessare le continue inquietudini degli animi, per iscoraggiare i partiti e vincere l'audacia delle loro pretese. Il progetto ha dunque il primo scopo di stabilire il governo repubblicano. Essendo attualmente la repubblica il governo naturale e necessario, ed essendo la repubblica organizzata, il governo difenderà energicamente l'ordine pubblico e la repubblica conservatrice. L'idea generale del progetto è di provvedere alla riorganizzazione positiva e pratica del governo repubblicano, evitando ogni pomposa proclamazione.

Il progetto stabilisce la creazione di una Camera e di un Senato eletti mediante il suffragio universale. I senatori saranno però presi fra certe categorie di eleggibili e specialmente fra gli antichi membri delle Assemblee legislative. Ogni dipartimento eleggerà tre senatori. Il Senato sarà eletto per 10 anni, ma si rinnoverà parzialmente di 2 in 2 anni.

Per le elezioni dei deputati si sopprimerà lo scrutinio di lista. Ogni circondario eleggerà un deputato.

Il Senato avrà diritto, dietro iniziativa del Presidente della repubblica, di sciogliere la Camera.

Il presidente della repubblica sarà eletto da un Congresso presidenziale, il quale sarà composto dalle due Camere riunite e da tre delegati nominati da ogni Consiglio generale.

Il presidente verrà eletto, come la Camera, per 5 anni.

L'esposizione termina dicendo che con queste disposizioni la repubblica può essere conservatrice e che, finchè sarà conservatrice e non andrà più in là, sarà durevole.

Venezia, 20.

Stamane, provenienti da Vienna, arrivarono qui il principe ereditario di Germania e la principessa.

BORSA DI BERLINO — 19 maggio.

	17	19
Austriache	197 —	198 1/2
Lombarde	112 1/2	113 3/4
Mobiliare	— —	— —
Rendita italiana	59 7/8	60 1/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	49 —	— —

BORSA DI LONDRA — 19 maggio.

	17	19
Consolidato inglese	93 3/8	93 5/8
Rendita italiana	61 3/4	61 7/8
Turco	51 1/4	52 5/8
Spagnuolo	20 1/2	20 1/4

BORSA DI PARIGI — 19 maggio.

	17	19
Prestito francese 5 0/0	87 55	87 55
Rendita id. 3 0/0	54 62	54 65
Id. id. 5 0/0	86 42	86 40
Id. italiana 5 0/0	62 75	63 10
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	93 3/8	93 5/8
Ferrovie Lombardo-Venete	428 —	433 —
Banca di Francia	4160 —	4150 —
Ferrovie Romane	96 —	95 —
Obbligazioni Romane	164 —	165 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	184 —	184 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	192 —
Cambio sull'Italia	14 —	13 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	478 75	478 75
Azioni id. id.	802 —	810 —
Londra, a vista	25 50	25 53
Aggio dell'oro per mille	9 —	9 1/2
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI VIENNA — 19 maggio.

	17	19
Mobiliare	290 —	300 —
Lombarde	186 —	188 —
Banca anglo-austriaca	198 —	206 —
Austriache	326 —	329 —
Banca Nazionale	— —	— —
Napoleoni d'oro	8 97	8 80
Cambio su Parigi	43 30	43 20
Cambio su Londra	110 75	110 75
Rendita austriaca	71 75	72 75
Id. id. in carta	67 —	68 30
Banca italo-austriaca	— —	115 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI FIRENZE 20 maggio.

Rendita 5 0/0	72 85	fine mese
Napoleoni d'oro	23 25	contanti
Londra 3 mesi	28 93	»
Francia, a vista	115 25	»
Prestito Nazionale	— —	
Azioni Tabacchi	906 —	nominale
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2426 1/2	fine mese
Ferrovie Meridionali	483 —	nominale
Obbligazioni id.	224 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1715 —	»
Credito Mobiliare	1137 1/2	fine mese
Banca Italo-Germanica	497 —	»
Banca Generale	538 1/2	»

Un Supplemento a questo numero contiene l'Elenco delle rendite 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico, ecc., annesso al R. decreto 2 aprile 1873, n. 1330 (Serie 2ª).

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 18 maggio 1873 (ore 16 5).

Dominano venti del terzo quadrante, cioè tra sud e ovest qua e là forti. Il cielo è coperto o nuvoloso. Il mare è sempre agitato a Taranto, Messina e Portotorres, ed è pure agitato a Genova. Pressioni aumentate fino a 3 millimetri in Sardegna, in Sicilia ed in alcuni paesi dell'Italia centrale; stazionario altrove. Ieri alle 2 pom. sud fortissimo a Brindisi. Iersera temporale a Moncalieri. Seguita a dominare il tempo variabile con qualche colpo di vento delle regioni ovest.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 20 maggio 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 73	—	72 75	72 70	72 »	72 80	— —	— —	70 —
Detta detta 5 0/0	1 luglio 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 aprile 73	537 50	517 —	516 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 20	73 15	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 15	72 —	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	74 15	74 10	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	2300	2280	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	540 —	537 —	540 —	537 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	500 —	494 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	452 —	450 —	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	115 —	110 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	168 —	167 —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	515 —	510 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	457 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	114 30	114 20	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	29 05	29 —	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		23 30	23 28	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 72 72 1/2 cont.; 72 85.
Oro 23 22, 23 29.
Cert. sul Tes. em. 1860-64 73 20.
Prestito Romano, Blount 72 15.
Banca Generale 540, 539, 538 25, 538, 537, 536, 535 fine corr.; 538 contanti.
Banca Italo-Germanica 500, 494 fine corr.
Banca Austro-Italiana 452 fine corr.
Società delle miniere di ferro 170 cont.
Soc. Anglo-Romana per l'ill. a gas 515, 510 contanti.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.
Il Sindaco: A. PIERI.

REALE COMPAGNIA ITALIANA
DI NAVIGAZIONE A VAPORE

Fondata per atti cav. Egidio Serafini li 20 maggio 1873

I signori interessati sono convocati in assemblea generale pel giorno di lunedì 21 luglio p. v., al tocco, qui a Roma, e - provvisoriamente - presso il sottoscritto in via delle Convertite 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Riconoscere quanto è stato fin ora operato.

2° Dar voto sulle spese fatte e che si faranno fino al giorno della riunione.

3° Approvare la nomina degli agenti, rappresentanti ed altri corrispondenti, proposti dal sottoscritto.

4° Passare alla conferma dei membri del Consiglio d'amministrazione, ed altri impiegati d'ufficio.

5° Esaminare i compromessi fatti:

a) per la cessione - alla pari e franche di spesa - delle azioni della Compagnia.

b) e quelli in corso per l'acquisto del materiale mobile ed altro postale.

6° Delegare un mandatario per trattare col R. Governo, sulle proposte fatte.

7° Dichiarare la costituzione definitiva della Compagnia.

8° Esaminare la proposta bancaria per la garanzia annua di *dieci per cento* d'interesse netto sulle azioni della R. Compagnia.

9° Richiamare i versamenti del capitale sociale, secondo lo statuto.

10° Dar voto sul rapporto generale del promotore-fondatore.

Potranno intervenire a tale assemblea tutti gli interessati; e quelli che non possono intervenire potranno farsi rappresentare da mandatarj, secondo le disposizioni dello statuto sociale.

Nel caso però che in questa convocazione non fosse presente il numero legale, si terrebbe una successiva adunanza, ai termini sempre del disposto nello statuto.

Quindici giorni prima del giorno suddetto, saranno reperibili, presso il sottoscritto, tutti gli atti di cui sopra è parola. Se per altro, fino al 30 giugno non saranno in pronto tutti gli atti suddetti, il sottoscritto si riserva di differire la convocazione per altro giorno, locchè sarà fatto noto con ulteriore avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti altri schiarimenti si possono avere ricorrendo dal sottoscritto, dalle 11 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno.

Roma, 20 maggio 1873.

2606 *Il Promotore-Fondatore:* M. A. M. MIZZI.

N. 1 d'ordine.

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI VENEZIA
DIREZIONE STRAORDINARIA DEL GENIO MILITARE

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto

Si notifica al pubblico che nel giorno 2 giugno 1873, alle ore 2 pom., si procederà in Venezia, avanti al direttore del Genio militare e nell'ufficio della Direzione predetta, situato sulla fondamenta di fronte all'Arsenale, all'anagrafico numero 2127, piano terreno, nuovamente all'appalto seguente:

a) *Lavori in asciutto per un secondo bacino di raddobbo in prossimità di quello già in corso di lavoro, e precisamente nell'alveo del canale deviato delle Fondamente Nuove;*

b) *Fondazioni ed elevazioni per un muro di sostegno e di recinto a nord-ovest dell'emiciclo del bacino medesimo;*

c) *Impianto di argani, di piuoli d'ormeggio, e formazione di pavimenti attorno al bacino, ed altri lavori accessorii.*

Il tutto per l'ammontare di lire 600,000, *e da eseguirsi nel termine di mesi* 20.

A termini dell'art. 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennajo 1870, s'avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato, dalle ore 9 ant. alle 4 pom.

Durante l'eseguimento dei lavori saranno pagati abbuonconti in ragione dei 9/10 dell'importare dei lavori eseguiti.

Il periodo di tempo utile (fatali) per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo al quale verrà deliberato nel detto incanto, è di giorni quindici decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sulla somma sopraccitata un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda d'ufficio suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi dovranno presentare:

1. Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

2. Un attestato di persona dell'arte, confermato dal suddetto direttore del Genio militare, il quale sia di data non anteriore di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante ha date prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

3. Un certificato d'aver fatto presso la Direzione suddetta ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti e delle Tesorerie dello Stato un deposito della somma di lire 10,000 *. Questo deposito potrà esser fatto in contanti od in cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia al valore di Borsa nella giornata antecedente a quella in cui verrà operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali del Genio militare; di questi ultimi partiti però non si terrà conto alcuno se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo ed i sopra citati certificati.

Il ricevimento dei depositi che si vogliano fare presso la Cassa di questa Direzione per concorrere all'asta e la presentazione degli altri titoli occorrenti per essere ammessi avrà luogo dalle ore 9 alle 11 ant. del giorno 2 giugno 1873.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà depositare altra somma di L. 90,000 a compimento della definitiva cauzione di L. 100,000 prescritta dalle condizioni d'appalto per l'adempimento degli obblighi del contratto.

Nella stipulazione del contratto il deliberatario dovrà sottostare alle spese di pubblicazione, bollo, segreteria, di registro, ed a tutte quelle altre di cui è cenno nel capitolato d'appalto.

Dato in Venezia, addì 15 maggio 1873.

Per la Direzione
Il Segretario: MONTICELLI.

2583

* *E non 3800 come fu erroneamente scritto nella 1ª pubblicazione eseguita nella Gazzetta di ieri.*

SOCIETÀ GENERALE
DI CREDITO IMMOBILIARE E DI COSTRUZIONI IN ITALIA

Avviso.

Ai possessori delle azioni della Società Generale di Credito Immobiliare e di Costruzioni in Italia a termini dell'articolo 65 dello statuto il giorno 1° prossimo luglio verranno pagati gl'interessi del 1° semestre 1873, più il dividendo 1872 fissato dall'Assemblea generale degli azionisti tenutasi il 24 aprile p. p. in lire dieci per azione.

I pagamenti saranno effettuati in

Roma, presso la Direzione Generale della Banca Italo-Germanica, via Cesarini, n° 8. — E presso le sedi della Banca suddetta in

Firenze, via del Giglio, n° 9.

Milano, via San Tommaso, n° 3.

Napoli, via Chiaia, n° 37 — Ed in

Trieste presso la filiale della *Union Bank*.

Roma, 18 maggio 1873.

2597 **La Direzione.**

SOCIETÀ VETRARIA VENETO-TRENTINA
MILANO, via Amedei, n. 3

Chiamata dell' 8° decimo.

Per deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione della Società Vetraria Veneto-Trentina nella seduta del giorno 5 maggio 1873, ed in base all'art. 6 dello statuto sociale, gli azionisti sono chiamati a versare presso la Cassa della Società l'ottavo decimo dal 15 al 20 giugno p. v. 1873.

Pel Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente: PIO COZZI.

2523

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 4 *al* 10 *maggio* 1873. 2467

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI Lire	RITIRI Lire
Risparmi	693	392	173,340 27	115,905 32
Depositi diversi	48	50	160,434 68	133,856 98
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	400 »	»
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	11,800 »	»
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			345,974 95	249,762 30

DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Venezia,

In relazione alla deliberazione 14 gennaio p. p. di questo tribunale, che si unisce, la signora Marcon Teresa vedova Nicolini ottenne dal Ministero delle Finanze la restituzione dei documenti nella deliberazione stessa indicati e che erano stati trattenuti dal Ministero medesimo giusta la lettera intendentizia 17 dicembre 1872, n. 48020|18108.

Per tal modo la domanda fatta da essa signora Marcon viene pienamente giustificata in piena armonia agli articoli 102, 111, 112 del regolamento emanato col decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, per cui riproduce il ricorso medesimo coi documenti che lo corredavano e con quelli accennati nella deliberazione del tribunale perchè questi si compiaccia rilasciarle il decreto di successione all'eredità del defunto marito Giuseppe Nicolini. — Firm.: avv. G. A. D. Leis.

Il presidente del tribunale civile e correzionale di Venezia,

Visti gli articoli 778 e 779 del Codice di procedura civile, manda comunicare il presente ricorso al Pubblico Ministero per le sue conclusioni; quindi al signor giudice nob. Vincenzo Scotti per riferire in camera di consiglio entro giorni otto decorribili da quello in cui gli saranno passati gli atti.

Venezia, 20 febbraio 1873.

Firmati: Bozzati — Zamboni.

Il Pubblico Ministero;

Visto e ritenuto che fu adempiuto a quanto esigeva il decreto 14 gennaio p. p.;

Conclude in conformità al precedente voto 11 gennaio suddetto n. 412.

Venezia 28 febbraio 1873.

Firm.: Canara.

Decreto

Il R. tribunale civile e correzionale in Venezia sez. II promiscua riunito in camera di consiglio composta dei consigliere Antonio Bressan giudice anziano ff. di presidente, in assenza del vicepresidente, di Vincenzo Scotti giudice e del cav. Giovanni Salvioli pretore applicato sulla presente istanza;

Udita la relazione del giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Vista la fede di morte di Giuseppe Nicolini del fu Paolo deceduto in questa città nel 27 febbraio p. p.;

Visto l'atto di notorietà del 24 aprile 1872, ed appendice 8 marzo corrente eretto presso la pretura di questo III mandamento dal quale emerge che il Nicolini non lasciò nè ascendenti nè discendenti legittimi, naturali o adottivi, nè successibili in linea collaterale, e che l'unica di lei erede si è la di lui vedova Teresa Marcon del fu Domenico non constando che egli abbia disposto per atto di ultima volontà;

Vista la ricevuta di deposito del Fondo di amministrazione L. V. N. 30|462 del 30 novembre 1858 del capitale di fiorini 735. — V. A. intestata al nome del suddetto defunto vincolata ai riguardi della malleveria del suo impiego di ufficiale di dogana;

Visto il Ministeriale decreto Direzione Generale delle Gabelle 20 agosto 1872, n. 6251, comprovante la sussistenza di vincoli a carico della cartella suddetta dipendentemente all'impiego coperto dal defunto;

Visti gli articoli 102, 111, 112 del regolamento approvato col decreto 8 ottobre 1870, n. 5943,

Dichiara:

Essere autorizzata la Cassa di depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Firenze a restituire a Teresa Marcon del fu Domenico quale unica erede del defunto di lei marito Giuseppe Nicolini del fu Paolo il capitale di fiorini austriaci 735, coi relativi interessi, portato dalla ricevuta di deposito del Fondo di amministrazione L. V. N. 30|462 del 30 novembre 1858, con avvertenza che il presente decreto non è soggetto a reclamo.

Dal R. tribunale civile e correzionale, Venezia, 10 marzo 1873.

Firmati: Bressan — Zamboni.

Venezia, 13 maggio 1873.

Per copia conforme

2576 FARSETTI vicecan.

AVVISO PER TRAMUTAMENTO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 22 aprile 1873 dichiarò spettare alla Teresa Piovano vedova di Giuseppe Perrone, alli cav. Ottavio, Carlo e Vittoria moglie di Lorenzo Denicolai fratelli e sorelle Perrone fu Giuseppe, non che ad Achille e Roberto fratelli Perrone minori fu altro Giuseppe Perrone in piena proprietà li certificati sul Debito Pubblico consolidato cinque per cento num. 107896 della rendita di lire 75, intestato a Franceschini Teresa vedova nata Perrone quali unici eredi *ab intestato* della medesima; e quelli col num. 20603 della rendita di lire 430, intestato a Perroni Giuseppe detto anche promiscuamente Perrone fu Giuseppe; num. 7014 della rendita di lire 10, intestato a Perrone Giuseppe fu Giuseppe, quali eredi del medesimo in forza di testamento segreto del Giuseppe Perrone presentato al notaio Albasio con atto 21 agosto 1868 ed aperto con atto dello stesso notaio del 1° febbraio 1873.

Autorizzò conseguentemente l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare li anzidetti certificati in altrettante cartelle al portatore, ed a rimettere la parte spettante ai maggiori di età ad essi medesimi, od a chi legalmente li rappresenti.

Dichiarò spettare ai minori Achille e Roberto fratelli Perrone una porzione ereditaria del sesto sul certificato intestato alla Franceschini Teresa, ed una porzione ereditaria del quarto sopra quelli intestati al Giuseppe Perrone.

Mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico di convertire le porzioni di rendita come sovra spettanti ai suddetti minori in altrettanta rendita nominativa in capo agli stessi minori da consegnarsi al loro tutore Carlo Perrone, dichiarando l'Amministrazione pienamente liberata mediante costui quitanza.

2140 AVV. ATTILIO BRERY.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Saluzzo con suo decreto delli dodici aprile 1873 ha dichiarato accertata nelli Gabriele, Bartolomeo e Michele fratelli Racca, residenti a Marene, la qualità di unici eredi del loro fratello Racca Marco fu Rocco, già domiciliato in Saluzzo, ed autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato n. 99487, della rendita di lire trecento cinquanta, intestata al predetto Marco Racca in una cartella al portatore, consolidato cinque per cento, per esserne il relativo importo ripartito fra i suddetti eredi in ragione di lire cento sedici, centesimi sessantasei e millesimi tre per ognuno.

Per copia conforme

2525 GLENA, proc.

2343 NOTA.
(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza delli geometra Pietro, sacerdote don Vincenzo, Antonio e Giovanni fratelli Pirazzi Maffiola da Piedimulera, quali unici eredi del loro comune genitore Pietro, morto in Piedimulera il 23 maggio 1865 come da testamento 4 aprile 1861, ricevuto Albertazzi, il tribunale civile di Domodossola con declaratoria delli 1° maggio corrente anno autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore della rendita di lire 900 dei certificati nominativi, ora intestati a Pirazzi Maffiola Pietro fu Pietro domiciliato a Piedimulera, l'uno avente il numero 1533 della rendita di lire 100, l'altro col numero 75664 della rendita di lire 800.

Domodossola, 4 maggio 1873.

Caus. CALPINI proc.

CAMBIAMENTO DI COGNOME.

I coniugi cav. Giuseppe Ungaro di Montelasi, e Susanna Raimondi, domiciliati al Vico Cacciottoli al Vomero numero 8, avendo allevata l'esposta Nunzia Niccolò, han chiesto di far cambiare il cognome di Niccolò in quello di Ungaro di Montelasi. Essendo stati autorizzati con decreto Ministeriale del 28 maggio 1872 a fare eseguire le pubblicazioni, lo rendono di pubblica ragione per gli effetti di legge, a norma dell'articolo 121 del R. decreto 15 novembre 1865.

Napoli, 14 maggio 1873.

2505 LUCA ROSATI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto delli 27 marzo 1873 il tribunale civile di Saluzzo, ha autorizzato l'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico a restituire alli Capelli Orsola vedova di Giuseppe Bollati, Devalle Giuseppe e Martino fu Carlo fratelli, Cappelli Giuseppina vedova di Antonio Guillin, ed Orsola, Teresa e Marianna sorelle fu Francesco Antonio, e Devalle Maria fu Michele moglie di Carlo Rabbia fu Giovanni, quali unici e legittimi eredi del fu Don Pietro Capelli prevosto di Villanova Solara, il deposito di lire quattromila e cento di cui nella polizza n. 7463, cioè:

Per lire mille trecento sessantasei e centesimi sessantasei alla Orsola Capelli fu Giuseppe Maria, vedova di Giuseppe Bollati, domiciliata a Savigliano;

Per lire trecento quarantuno e centesimi sessantasei a ciascuna delle Giuseppina vedova di Antonio Guillin, Orsola, Teresa e Marianna sorelle Capelli fu Francesco Antonio, domiciliate le tre prime in Torino e l'ultima in Modena;

Per lire quattrocento cinquantacinque e centesimi cinquantacinque a ciascuno dei fratelli Giuseppe e Martino fu Carlo domiciliati in Savigliano;

E per altre lire quattrocento cinquantacinque e centesimi cinquantacinque alla Devalle Maria fu Michele moglie di Rabbia Carlo, già domiciliata a Scarnafigi ed ora in Costigliole Saluzzo, il tutto oltre li relativi interessi.

Per copia conforme

2524 GLENA, proc.

ESTRATTO D'ISTANZA.

La Cassa di Risparmio di Viterbo in persona dell'attuale suo presidente Pietro Signorelli, ha fatto istanza al signor presidente del tribunale civile e correzionale di Viterbo perchè venga nominato un perito per la stima degli stabili qui sotto descritti da espropriarsi a carico di Luigi Frittelli di Canino.

Descrizione dei fondi.

1° Terreno pascolivo posto, nel territorio di Canino, contrada Gabella, della quantità superficiale di decare 1 e centiare 10, marcato col numero di mappa 934 e confinante coi beni del Seminario vescovile di Viterbo, Morettini Settimio, stradello, salvi, ecc.

2° Terreno di qualità olivato seminativo, pascolivo, cespugliato, posto come sopra, in contrada S. Lucia, della quantità di ettari 2, decari 5 e centiare 47, distinto in mappa coi numeri 636, 676 e 677, confinante Francesco Creri, Messai Girolamo, Mazzarini Francesco, salvi, ecc.

3° Terreno posto nel suddetto territorio di Canino, in contrada Santa Lucia, di qualità pascolivo cespugliato, della quantità superficiale di ettari 12, decari 8, centiare 43, distinto coi numeri catastali 765, 766 1, 2, 779, 778, 776, 877, confinante Patrizi Anna, Rosati Agostino, beni comunali, Caporioni Oreste, Rosati Gregorio, Di Biano Domenico e fratelli, salvi, ecc.

4° Terreno posto come sopra, in contrada la Caduta, di qualità canepale, dell'estensione di cent.mi 80, marcato col numero di mappa 934, confinante coi beni di De Andreis, Angela vedova Brenviaglia, della Prebenda goduta da Rossi D. Giovanni Battista, dell'Arcipretura, salvi, ecc.

5° Terreno posto come sopra, in contrada Timone, di qualità pascolo cespugliato, dell'estensione di decari 4, centiare 92, marcato coi numeri 298, 298|529 agg.to, confinante De Andreis Angela, fosso Simone, strada, salvi, ecc.

6° Terreno di qualità vignato seminativo, olivato, pascolivo cespugliato, posto nel suddetto territorio, in contrada Le Mosse, della quantità superficiale di ettari 10, decare 7 e cent. 73, distinto coi numeri catastali 291, 289, 290, 292, 293, 294, 294|531 agg.to, confinante Tortolini Girolamo e Stefano, Fontana Felice, Foccià Maddalena e strada detta de' Carri.

7° Casa posta in Canino, in contrada via Legnano, marcata coi numeri 42, 43, 44, confinante coll'Arcipretura, Mencarelli Luisa, Canonicato di S. Rocco, salvi, ecc.

8° Casa posta come sopra, nella suddetta contrada distinta col numero catastale 62, confinante Olivieri Giuseppe, Manoaldi Francesco, Bartolini Candida, salvi, ecc.

9° Casa posta come sopra, in contrada via della Concordia, distinta in mappa col numero 52, confinante Pecci Giovanni, Miccinelli Agnese e Piroli Angelantonio.

10° Casa con stalla, posta come sopra, in contrada Borgo Inferiore, distinta in mappa coi numeri 180, 181, 182, confinante coi beni di Croci Vittoria, Colagè Vincenzo e Maria, strada, salvi, ecc.

11° Casa posta come sopra, in contrada via della Concordia, marcata col numero di mappa 1117, confinante coi beni di Guerrini Agostino, Giorgi Francesco e fratelli, strada, salvi, ecc.

2567 ANGELO CANEVARI, proc.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA NOMINATIVA IN RENDITA AL PORTATORE.
(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Novarino Maria fu Giacomo residente a Torino; Enrici Bartolomeo Antonio rappresentato dal suo cessionario Meinero Michele fu Giuseppe e Lucia, Catterina e Celestina fratelle e sorelle, la Lucia vedova di Collino Giuseppe, la Catterina moglie di Meinero Michele, la Celestina moglie di Oddiffreddi Giuseppe, dai loro mariti assistite ed autorizzate, Mattio Giovanni Bonaventura ed altro Giovanni fratelli rappresentati ed eredi della loro madre Maria Enrici tutti residenti a Cuneo e li fratelli Mattio a Caraglio, il tribunale civile di Cuneo con decreto 18 aprile 1873 dichiarò spettare per un terzo alla Novarino Maria vedova Enrici, e per li altri due terzi in parti eguali alli Enrici Bartolomeo Antonio, e per esso al suo cessionario Meinero Giuseppe, Lucia vedova Collino, Catterina moglie Meinero, Celestina moglie Oddifreddi, e Maria vedova Mattio fratelle e sorelle Enrici fu Gio. Battista e per quest'ultima defunta ai di lui figli ed eredi Giovanni, Bonaventura ed altro Giovanni fratelli Mattio il certificato nominativo sul Debito Pubblico del Regno d'Italia consolidato 5 per 0/0 portante il numero 35314, della rendita di lire mille intestato all'or defunto Enrici Giuseppe Vittorio fu Gio. Batt., ed autorizzò in conseguenza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il tramutamento in rendita al portatore da consegnarsi agli instanti nelle proporzioni avanti specificate.

Cuneo, li 29 aprile 1873.

2278 ROVERE VINCENZO proc.

NOTA. 2602
(1ª *pubblicazione*)

Sull'istanza della Maria Torsetta del fu Carlo moglie di Marovelli Giuliano del fu Angelo Domenico residente in Intravorio Superiore, tanto a nome proprio, che nell'interesse dei minori suoi figli Angelo e Giuliano Marovelli, il tribunale civile di Pallanza con sentenza del 12 aprile ultimo scorso dichiarò l'assenza del predetto Giuliano Marovelli del fu Angelo Domenico, e mandò eseguirsi le pubblicazioni a norma dell'articolo 23 del Codice civile.

Torino, 17 maggio 1873.

ANGELO CHIESA proc. capo.

ESTRATTO D'ISTANZA.

Pietro Asdrubali di Viterbo ha fatto istanza al presidente del tribunale civile e correzionale di Viterbo perchè venga nominato un perito per la stima degli stabili qui sotto descritti da espropriarsi a carico di Giannini Francesco fu Salvatore di Bagnaja.

Descrizione dei fondi:

1° Terreno castagnato domestico, posto nel territorio di Bagnaja in vocabolo Macchiarella, distinto col num. di mappa 1835, della quantità superficiale di tavole 17 85, confinante Colenna Pietro fu Domenico, Acchilli Maddalena, Millarelli Rocco e Mattelni Rosa vedova Mettonj.

2° Terreno di qualità castagnato, domestico e seminativo, posto nel suddetto territorio in contrada Prato Lega, distinto coi numeri catastali 2660, 2661, della quantità superficiale di tavole 5 45, confinante Ferrari Francesco e Gio. Battista, Mederi Giuseppe da più lati, salvi altri;

3° Stalla e fienile, posta entro l'abitato di Bagnaja, in contrada via dell'Ospedale, civico n. 1119, livellaria alla eredità Guglielmini, confinante Belloni Luigi, Fiorentini Enrico e Medori Giuseppe, salvi ecc.

2588 ANGELO CANEVARI proc.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
con beneficio d'inventario.

La signora Teresa del fu Benedetto Gasperrini vedova del fu Antonio Radini, nata a Ravi, dimorante in Meleta, agro di Scarlino (provincia di Grosseto), non tanto in proprio come avente la patria potestà e nello interesse di Maria, Annina, Emilia, Giovanni e Luigi di lei figli e del defunto Antonio Radini, con atto del dì ventinove aprile 1873, ricevuto dal sottoscritto, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario la eredità relitta dal fu Antonio Radini, morto in Meleta, mandamento di Giuncarico, nel dì dodici di gennaio 1873.

Dalla cancelleria della pretura di Giuncarico, li 9 maggio 1873.

2552 Il canc. GIUSEPPE BENI.

ESTRATTO D'ISTANZA.

Pietro Asdrubali di Viterbo ha fatto istanza al presidente del tribunale civile e correzionale di Viterbo perchè venga nominato un perito per la stima dello stabile qui sotto descritto da espropriarsi a carico di Ferdinando Ricciardi di Viterbo.

Descrizione del fondo.

Casa posta in Viterbo in contrada la Pettinara distinta in mappa col numero 1904, sub. 2 e 1195, civico num. 82, di piani quattro e vani dieci, confinante Leopoldo Rispoli, Crescia Rosa, la strada, salvi ecc.

2589 ANGELO CANEVARI proc.

ESTRATTO DI DECRETO. 2536
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lecce con deliberazione del 21 aprile 1873 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare il cambiamento del certificato di annua rendita di lire quattrocento cinque (cinque per cento) sotto il numero 45593, intestato al fu Gaetano Guglielmi, in testa di Giuseppe Guglielmi, con il vincolo della cauzione a favore dell'erario per l'esercizio quinquennale (1873 a 1877) di esattore fondiario nel comune di Galatina giusta lo stipulato del dì 11 decembre 1872.

Questa pubblicazione viene fatta in esecuzione del prescritto dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico approvato con R. decreto del dì 8 ottobre 1870.

DOMENICO GUGLIELMI.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Napoli in data del 5 corrente maggio venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartella al portatore da consegnarsi poi al sig. Cesare fu Giovanni Cardelli il certificato segnato col num. 72146 (e di posizione 100,376) della rendita di lire 45 intestato al defunto Giovanni fu Giovan Domenico Cardelli, dal quale il Cesare suddetto è unico erede.

Roma, 8 maggio 1873.

2658 E. ROSSI prod.

Avviso.

I signori Giovanni, Antonio, Luigi e *Giuseppe** fratelli Valan, fornai domiciliati ora in via Babbuino N. 100, rendono pubblicamente noto per ogni effetto di legge che a decorrere dal 1° giugno prossimo trasferiscono il loro panificio nell'altro locale in via Condotti, num. 79, distinto già da tempo con la ditta *Forno dei fratelli Valan* con succursale in via Monte Brianzo, num. 82.

* Nelle pubblicazioni fatte nei numeri 134, 136 e 137 di questa Gazzetta fu per errore omesso. 2508

2139 DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Sulla domanda della signora Antonia Cays fu Giuseppe residente in Torino, ivi elettivamente domiciliata nello studio del procuratore capo Antonio Rossetti, via S. Agostino, 12, il tribunale civile di Torino nel 21 corrente emanò il seguente decreto:

" Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento e traslazione delli tre certificati di rendita cinque per cento (legge 10 luglio 1861 e decreto 28 stesso mese ed anno), decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno, tutti e tre intestati ed inscritti a favore di Cays Giuseppe del fu Lorenzo domiciliato in suo vivente in Torino, dei quali l'uno col numero d'ordine 2613 per lire 50 di rendita. Altro col num. 2614 per altre lire 50 di rendita. Altro col num. 2615 pure per lire 50 di rendita in favore della predetta signora Antonia Cays, ed in favore della stessa operarne conseguentemente la intestazione. "

Torino, 23 aprile 1873.

A. ROSSETTI proc. capo.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con decreto 30 aprile 1873 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico d'intestare ad Angelamaria Romano fu Luca l'annua rendita di lire duecento dieci contenuta nel certificato n. 45507, in testa del fu Antonio Romano fu Luca.

2346 Not. GRACCO GAGLIANI.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

La sezione promiscua del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Letto il ricorso presentato da Michele Paoletti li 16 aprile 1873;

Visti gli atti ecc.;

Per questi motivi

Dichiara l'assenza di Eugenio Paoletti figlio del ricorrente suddetto ed ordina notificarsi e pubblicarsi la presente sentenza a norma dell'art. 23 del vigente Codice civile ecc.

Così deliberato nell'adunanza del dì 25 aprile 1873.

Il ff. di presidente
C. A. BONINI.
V. FERRARI.

2499 Dott. CESARE MORELLI proc.

Errata-Corrige.

Nell'avviso di concorso della comunità di Reggello, pubblicato nel n° 135 di questa Gazzetta, va aggiunta la data 8 maggio 1873, che fu omessa.

All'avviso della Banca di Credito Popolare, segnato di n° 2531, e pubblicato nel n° 136 di questa Gazzetta, alla riga 26ª va aggiunto: *servendosene del modulo contenuto nella 3ª pagina della lettera.*

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITRA

Avviso d'Asta

per l'appalto dei lavori di sistemazione e completamento del tronco di strada fra l'innesto con la strada del Foro e quello del tratto esistente verso Ortona a Mare, della lunghezza di metri 4391 30, *per la somma di lire* 60819 25, *più lire* 3180 75 *a disposizione dell'Amministrazione provinciale pei lavori impreveduti e compensi per espropriazione di qualche zona di terreno di proprietà privata.*

Si fa noto

Che nel giorno 3 del prossimo venturo mese di giugno, alle ore 12 meridiane, innanzi al signor prefetto presidente della Deputazione Provinciale di Abruzzo Citeriore o di un membro della Deputazione stessa da lui delegato, e con l'intervento del segretario della Deputazione medesima, si procederà nel palazzo della Regia prefettura di Chieti, e propriamente nella sala dove la predetta Deputazione è solita di tenere le sue adunanze, al pubblico incanto per lo appalto dei succennati lavori.

L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo in attività di servizio, sì del Genio civile governativo che provinciale, nel quale sarà fatta menzione delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

I concorrenti medesimi dovranno depositare presso l'uffizio della prefata Deputazione la somma di lire tremila (3000) in numerario od in biglietti della Banca Nazionale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, la quale somma sarà loro restituita dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, somma che rimarrà presso l'Amministrazione per far fronte alle spese, a carico di lui esclusivo, dell'asta, tanto del primo che del secondo esperimento; della pubblicazione ed inserzione nei giornali degli avvisi d'asta e della stipula del pubblico contratto e di quanto altro possa al bisogno occorrere, fino a quando non abbia egli prestata la cauzione definitiva.

La cauzione definitiva di lire 10000 (diecimila) non sarà altrimenti accettata che in numerario od in biglietti della Banca Nazionale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato a valore effettivo di Borsa, od infine con ipoteca di beni liberi sistenti nella provincia.

L'appalto sarà obbligatorio non appena seguiti gl'incanti ultimi e definitivi.

Il termine utile per le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scaderà il giorno 17 prossimo entrante mese di giugno, alle ore 12 meridiane.

Nel cennato appalto inoltre saranno osservati gli altri patti e le altre condizioni stabilite nel capitolato di appalto redatto dall'Uffizio tecnico provinciale.

Il presente manifesto verrà pubblicato nei modi di legge ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale l'*Aterno*, che si pubblica in questa provincia.

Nella segreteria della Deputazione provinciale ciascuno potrà esaminare il detto capitolato ed avere quelle notizie che si crederanno necessarie per concorrere all'asta.

Chieti, 17 maggio 1873.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
A. BERTINI.

2354

INTENDENZA DI FINANZA IN REGGIO CALABRIA

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa di 2ª categoria nel comune di Bivonzi al n. 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Roccella Jonica, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	359 45
Riguardo al sale di	»	168 »
E quindi in complesso sono	L.	527 45

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, num. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo di 60 cent., corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 12 giugno p. v.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato R. decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Reggio Calabria, li 7 maggio 1873.

2460 *L'Intendente di Finanza:* PAGANO.

INTENDENZA DI FINANZA IN REGGIO CALABRIA

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa di 2ª categoria situata nel comune di Rizziconi al n° 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Palme, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località succennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	808 70
» ai sali di	»	214 50
E quindi in complesso di	L.	1023 20

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, num. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da 60 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 20 del p. v. giugno.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Reggio Calabria, li 5 maggio 1873.

2414 *L'Intendente di Finanza:* PAGANO.

AVVISO.

La Società di esecutori di pie disposizioni in Siena ha stabilito di conferire per concorso mediante esami sulle materie indicate nel regolamento depositato in tutte le Università, ed Istituti di perfezionamento del Regno, un alunnato tra quelli istituiti dalla nobil fu signora marchesa Caterina Gori Pannilini vedova Feroni, ad un giovane che voglia perfezionarsi nello studio dell'architettura.

I concorrenti dovranno avere l'età non maggiore di anni trenta, dovranno essere nati in Italia da padre e madre italiani ed essere stati educati in Italia.

All'alunnato è unito un sussidio mensile di lire trecento, e continua pel corso di sei anni.

Le istanze coi documenti di corredo dovranno essere presentate nella cancelleria del luogo pio suddetto dal concorrente personalmente, o da un suo speciale incaricato, innanzi al dì 31 luglio prossimo futuro; dopo quel giorno non saranno ricevute altre istanze o documenti.

Per conoscere i giorni nei quali avranno luogo gli esami di concorso, da tenersi in Siena nel locale che sarà destinato, come per qualunque altra notizia al proposito, dovranno i concorrenti rivolgersi alla cancelleria del luogo pio medesimo, personalmente, o col mezzo di incaricato speciale. Non saranno per conseguenza ricevute altre istanze o giustificazioni in altro modo inviate, nè sarà data risposta ad alcuna lettera.

Siena, li 15 maggio 1873.

2611 A. FICALBI segr.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi di Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza segnato di numero 170095 per la somma di lire 40, sotto il nome di Salomone Giuseppe.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra al suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 11 maggio 1873. 2518

TRAMUTAMENTO DI RENDITA CONSOLIDATA.
(1ª *pubblicazione*)

In conformità e per lo scopo indicato nell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, si deduce a pubblica notizia, che il tribunale civile e correzionale di Pallanza con decreto 7 maggio 1873 sopra analoga dimanda del notaio Vitaliano Rabajoli domiciliato in Stresa autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico:

1° A tramutare in una cartella della rendita di lire cento i due certificati sul consolidato italiano 5 per cento, numero 62305, della rendita di lire 80 nominativo al defunto Rabajoli Deapostoli notaio Giuseppe fu notaio Vitaliano domiciliato a Cannobio, e num. 62306, della rendita di lire 20 nominativo al defunto Rabajoli Apostoli notaio Giuseppe fu notaio Vitaliano domiciliato in Pallanza, previo annullamento dell'annotazione di vincolo già autorizzato dalla Corte d'appello di Torino con decreto otto novembre 1872.

2° A tramutare in altro certificato nominativo a Rabajoli notaio Vitaliano fu notaio Giuseppe domiciliato in Stresa (Pallanza) l'altro certificato num. 50749, della rendita di lire sessanta sul consolidato italiano 5 per 0/0 nominativo al detto defunto notaio Giuseppe Rabajoli fu notaio Vitaliano domiciliato in Pallanza, ferma l'annotazione di vincolo cui è soggetto. Ed a rimettere al ricorrente i nuovi titoli. 2502

1ª PUBBLICAZIONE.

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con decreto 2 maggio 1873 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di mutare in titoli al latore liberi da ogni vincolo i due certificati di rendita, l'uno di lire 15 al num. 115977 e l'altro di lire 2 al num. 25967, intestati a Margherita Majello, a Virginia ed Alfonso Tavano, non che a Domenico Tavano, e consegnarsi a costui, come erede dei medesimi.

S. Maria Capua Vetere, 16 maggio 1873.

2577 ANTONIO avv. D'AGOSTINO.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4